

ANGELERI & BOSSI

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
10128 TORINO - CORSO RE UMBERTO, 71
TEL. (+39) 011 59 63 70 / 011 59 61 43 FAX (+39) 011 59 32 10
E-MAIL: segreteria@angeleriebossi.it

TRIBUNALE CIVILE DI NOVARA

Ricorso ex art. 409 e ss. c.p.c. di:

RUSSO Antonio, nato a Nocera Terinese (CZ), l'01.04.1973 e ivi residente in C/DA GULLIERI civico n. 146, C.F. RSSNTN73D01F910D, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca ANGELERI (C.F. NGLLCU62R22L219G) per procura allegata alla busta informatica contenente il presente atto, inviata telematicamente e formata ai sensi dell'art. 83, III comma, ultima parte, c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio in Torino, C.so Re Umberto n. 71 (telefax: 011.59.32.10; PEC: lucaangeleri@pec.ordineavvocatitorino.it).

Il legale scrivente dichiara di essere iscritto al PDA gestito dall'Ordine degli Avvocati di Torino e di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. all'indirizzo PEC lucaangeleri@pec.ordineavvocatitorino.it.

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' e DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato presso l'Ufficio Distrettuale dell'Avvocatura dello Stato, corrente in Torino, Via Dell'Arsenale n. 21.

PREMESSA

In fatto.

- 1) Il Sig. RUSSO Antonio (di seguito RUSSO) ha prestato la propria attività di collaboratore scolastico tecnico (addetto alle aziende agrarie), in forza di una successione di contratti a tempo determinato stipulati tra il 22.10.2020 ed l'01.09.2023, presso l'istituto "Bonfantini" di Novara, dove tutt'ora risulta assunto con contratto a tempo determinato avente decorrenza dal 01.09.2023 e cessazione al 30.06.2024, per n. 36 ore settimanali di servizio (doc. 1).
- 2) In data 06.04.2023, L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (di seguito U.S.R.), sulla base della nota del M.I.U.R. - prot. n. 26352 del 05.04.2023- fissava la data di pubblicazione dei bandi di concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A, dell'area As e dell'area B del personale ATA riferibile all'anno scolastico 2022/23 e con effetto sulla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l'anno scolastico 2023/2024 (docc. 2 e 3).
- 3) In data 26.04.2023, l'U.S.R. con note nn. 5278 e 5273 pubblicava i bandi di concorso per titoli per



l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente provinciale per l'anno scolastico 2023/2024 concernenti:

- il profilo professionale di collaboratore scolastico dell'area A, del personale ATA statale della scuola nelle province di ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA, CUNEO, NOVARA, TORINO, VERBANIA, VERCELLI (prot. n. 5273);
- il profilo professionale di ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE dell'area As, del personale ATA statale della scuola nelle province di ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, NOVARA, TORINO, VERCELLI (prot. 5278).

Entrambi i protocolli, all'art. 1, punto 1.2. (REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO DEI CANDIDATI NON INSERITI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE), indicavano i requisiti richiesti al candidato per poter essere ammessi al concorso, rinvenibili in *«una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero»*.

Veniva altresì prevista, in entrambi i bandi, all'art. 11, punto 11.3 (RICORSI), l'indicazione che *«le controversie e i ricorsi avverso la graduatoria, approvata con decreto del competente Direttore Generale Regionale, sono devoluti al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro. I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria»* (docc. 4 e 5).

4) In data 02.05.2023 RUSSO provvedeva a depositare ritualmente la propria *“domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie permanente ATA 24 mesi”* sia con riferimento all'area AS (Collaboratore Scolastico addetto alle aziende agrarie) che all'area A (Collaboratore Scolastico) (doc. 6).

5) In data 21.07.2023, l'Ufficio Regionale per il Piemonte pubblicava le graduatorie provinciali provvisorie relative ai profili professionali considerati dal bando e in tale circostanza RUSSO apprendeva di essere stato iscritto solo alla graduatoria provinciale provvisoria riferibile ai Collaboratori Scolastici addetti alle aziende agrarie, risultando invece escluso dalla graduatoria riferita al profilo professionale di Collaboratore Scolastico (doc. 7).



6) In data 03.08.2023, l'U.S.R. pubblicava le graduatorie provinciali definitive confermando l'esclusione di RUSSO da quelle relative al profilo professionale di Collaboratore Scolastico (Area A) e disponendone l'inclusione con riferimento alle graduatorie riferite al profilo di Collaboratore Scolastico addetto alle aziende agrarie (Area AS) (doc. 8).

In diritto.

1) Le norme di legge di riferimento.

Com'è noto la disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego è contenuta nel d. lgs. n. 165/2001, in particolare ed ai fini del presente ricorso rilevanti il disposto dell'art. 40 (riferito alle competenze demandate alla contrattazione collettiva) e quello dell'art. 52 che, al comma 1-bis, attesta che i dipendenti pubblici debbano essere inquadrati in distinte aree funzionali.

2) L'efficacia *erga omnes* dei contratti collettivi nazionali di comparto.

Così richiamata la centralità della contrattazione collettiva in materia di inquadramento e organizzazione del personale pubblico, appare opportuno preliminarmente evidenziare le particolarità che differenziano la contrattazione collettiva del pubblico impiego da quella del settore privato.

Atteso che il contratto collettivo del settore pubblico rientra sempre nell'unica tipologia contrattuale oggi riconosciuta dal nostro ordinamento giuridico (quello di diritto comune) è bene evidenziare come, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, un aspetto sicuramente innovativo attiene alla creazione di contratti collettivi idonei ad essere applicati a tutti i lavoratori di un comparto, atteso che i contratti collettivi nazionali vengono stipulati tra i sindacati e l'A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale), soggetto di diritto pubblico che si occupa di curare lo studio, il monitoraggio e la documentazione necessaria alla stipula dei contratti collettivi.

La giustificazione di un'innegabile efficacia *erga omnes*, ribadita dalla giurisprudenza di legittimità¹, del contratto collettivo nazionale ai lavoratori pubblici di un determinato comparto, non propria del contratto collettivo di diritto comune, trova giustificazione in *primis* nel fatto che il rapporto di lavoro sia gestito direttamente da un organo di diritto pubblico e, in secondo luogo, nella circostanza che tale efficacia non scaturisca dal contratto collettivo stesso, che di per sé ha la stessa efficacia limitata

¹ Su tutte, v. Corte di Cass. n. 29827 del 19.12.2008 in cui viene enucleato il principio secondo cui «*in materia di pubblico impiego privatizzato, le qualifiche funzionali previste per il personale degli enti pubblici non economici sono divenute inapplicabili a seguito della stipulazione - in attuazione dell'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993 (successivamente trasfuso nell'art. 69 del d.lgs. 165 del 2001) - del CCNL di comparto, le cui disposizioni individuano i nuovi equivalenti profili professionali e ridefiniscono quelli preesistenti nell'ambito delle nuove aree di inquadramento, costituendo la **fonte esclusiva** per valutare se un dipendente abbia, o meno, svolto mansioni diverse dalla qualifica*».



di un qualsiasi altro contratto collettivo applicabile nel settore privato, bensì dall'obbligo per la p.a. di conformarsi alle disposizioni del contratto collettivo, ancora oggi imposto dal citato art. 40 e dall'art. 45, primo comma, del d.lgs. n. 165/2001².

3) I Contratti Collettivi del Comparto Scuola

Date le premesse ed attesa la pacifica applicabilità del contratto collettivo nazionale del comparto scuola al caso di specie, appare necessario ricostruire anche l'evoluzione che, all'interno dei CCNL di settore, hanno avuto le qualifiche di inquadramento professionale del personale ATA.

Nello specifico, nel Comparto Scuola, si sono susseguiti cronologicamente i seguenti Contratti:

a) Contratto Collettivo Nazionale anno 1994-1997: il primo Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola successivo alla c.d. privatizzazione del pubblico impiego, collocava il personale non docente (A.T.A.) in una specifica Area a cui veniva dedicata appositamente la III sezione.

L'art. 49 articolava tale personale in tre differenti aree funzionali (Area funzionale dei servizi amministrativi, Area funzionale dei servizi tecnici e Area funzionale dei servizi generali), individuando all'interno di tali Aree, ai sensi dell'art. 51, ulteriori qualifiche funzionali e profili professionali.

Per quanto utile alla valutazione del caso di specie, l'art. 51 prevedeva all'interno della Qualifica IV - Qualifica di inquadramento del collaboratore scolastico ed equiparati – il profilo del Collaboratore Scolastico (IV/1) e quello del Collaboratore Scolastico Tecnico (IV/2): il primo veniva indicato come colui che *«esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. Costui è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti»*, mentre il collaboratore scolastico tecnico veniva indicato come colui che *«esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni, attività e procedure operative a carattere tecnico che richiedono preparazione professionale non specialistica, con autonomia di esecuzione e margini valutativi nella applicazione delle procedure stabilite»*.

Il CCNL in questione prevedeva diverse specializzazioni all'interno del secondo profilo professionale, tra cui quella dell'addetto alle aziende agrarie (quale profilo nuovo rispetto a quelli previsti dal precedente D.P.R. 588/85), individuato come colui che *«esegue attività di supporto alle professionalità specifiche dell'azienda agraria, compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico, operazioni semplici, caratterizzate da procedure ben definite»*.

² Con riferimento al trattamento economico fondamentale ed accessorio.



Tale inquadramento veniva riportato graficamente nella Tabella II allegata al CCNL, per comodità di lettura qui sotto riportata.

TABELLA II – profili professionali A.T.A. – Qualifica IV

Collaboratore scolastico	
Collaboratore scolastico tecnico	a) aiutante cuoco
	b) guardarobiere
	c) addetto alle aziende agrarie (nuova figura)

Per i collaboratori scolastici e gli addetti alle aziende agrarie veniva prevista la medesima retribuzione, crescente sulla base dell'anzianità di servizio, individuata alla Tabella B – Posizione stipendiale allegata al CCNL stesso (doc. 9).

b) Contratto Collettivo Nazionale anno 1998-2001: tale contratto introduceva una profonda ristrutturazione dell'assetto organizzativo e gestionale della scuola.

L'art. 31 enunciava che *«i profili professionali del personale ATA sono individuati dalla tabella A. Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono individuati dall'allegata tabella B. Il nuovo sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni organizzative, è articolato in **quattro aree comprendenti ciascuna una o più categorie e profili professionali**; ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nell'Area e nella posizione economica ove questa è confluita, secondo la tabella C, senza incremento di spesa»*.

La tabella C, sotto riportata, individuava, all'interno dell'unica Area A, due diversi profili: il collaboratore scolastico tecnico (A/1) e il collaboratore scolastico (A/2). Il primo veniva definito come colui che *«esegue nell'ambito di specifiche istruzioni, attività e procedure operative a carattere tecnico che richiedono preparazione professionale non specialistica, con autonomia di esecuzione e margini valutativi nella applicazione delle procedure stabilite»*. All'interno di tale profilo si prevedeva l'articolazione del guardarobiere e dell'addetto alle aziende agrarie, definito come colui che *«esegue attività di supporto alle professionalità specifiche dell'azienda agraria, compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico, operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite»*.

Diversamente, il collaboratore scolastico veniva definito come colui che *«esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola con*



compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti».

TABELLA C – i profili professionali del personale A.T.A.

Nuove aree	Profili professionali previsti dal CCNL 4-8-1995
D	D/1: Direttore amministrativo
	D/2: Direttore dei servizi generali ed amministrativi
C	C/1: Responsabile amministrativo
	C/2: Assistente di biblioteca
B	B/1: Assistente amministrativo
	B/2: Assistente tecnico
	B/3: Cuoco
	B/4: Infermiere
A	A/1: Collaboratore scolastico tecnico, con le articolazioni di guardarobiere e addetto alle aziende agrarie
	A/2: Collaboratore scolastico

Per i collaboratori scolastici e gli addetti alle aziende agrarie veniva prevista la medesima retribuzione, crescente sulla base dell'anzianità di servizio e individuata alla Tabella E – Posizioni stipendiali a



regime dal 1.6.1999 allegata al CCNL, essendo prevista una sola Area professionale (Area A) articolata in due differenti profili (doc. 10)

c) Contratto Collettivo Nazionale anno 2002/2005: tale contratto ridefiniva ancora il quadro delle Aree comprendenti le diverse categorie e i diversi profili professionali introdotti nel 2002, creando una **nuova Area As, immediatamente superiore all'Area A**, nella quale venivano collocate due figure professionali specializzate (collaboratore scolastico dei servizi e collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie) differenti rispetto a quella più “generica” del collaboratore scolastico.

Nello specifico, la nuova distribuzione delle Aree veniva definita dall'art. 46 che enunciava che *«il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni organizzative, è articolato in **cinque aree** comprendenti ciascuna uno o più profili professionali; la corrispondenza tra aree e profili è individuata nella successiva tabella C»*.

La richiamata Tabella C, sotto riportata, evidenziava graficamente il passaggio dalle **quattro** Aree (Area **D**, Area **C**, Area **B**, Area **A**) previste nel CCNL del 1998 alle **cinque** (Area **D**, Area **C**, Area **B**, Area **As**, Area **A**) previste nel CCNL del 2002.

Il CCNL, nella Tabella A, definiva anche le mansioni dei profili presenti nelle varie Aree: all'interno dell'Area As, distinta dall'Area A, veniva indicato l'addetto alle aziende agrarie individuato come colui che *«svolge attività di supporto alle professionalità specifiche delle aziende agrarie, compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite»*.

Solo con riferimento all'Area A, anche graficamente distinta dall'Area As, veniva indicato il ruolo del collaboratore scolastico quale profilo addetto a *«eseguire, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 46»*.

TABELLA C1 – equivalenza vecchio – nuovo ordinamento A.T.A.

Vecchia Area	Vecchia qualifica (CCNL 1998-2001)	Nuova qualifica (CCNL 2002-2005)	Nuova Area
--------------	------------------------------------	----------------------------------	------------



D	Direttore dei servizi generali e amministrativi	Direttore dei servizi generali e amministrativi	D
C	Coordinatore amministrativo o tecnico	Coordinatore amministrativo o tecnico	C
B	Assistente amministrativo o tecnico	Assistente amministrativo o tecnico	B
	Cuoco	Cuoco	
	Infermiere	Infermiere	
		Guardarobiere	
		Collaboratore scolastico dei servizi	As
		Addetto alle aziende agrarie	As
A	Guardarobiere		
	Addetto alle aziende agrarie		
	Collaboratore scolastico	Collaboratore scolastico	A

L'introduzione del profilo professionale del Collaboratore Scolastico addetto alle aziende agrarie nella nuova Area As era parimenti accompagnata dalla previsione di una **maggiore retribuzione**, calcolata sulle 12 mensilità, rispetto a quella percepita dal collaboratore scolastico presente nell'Area A, come ben rappresentato nella TABELLA 2 - Posizioni stipendiali 1.1.2003 (valori per 12 mensilità) allegata al CCNL (doc 11).

d) Contratto Collettivo Nazionale Comparto Scuola anno 2006-2009: tale contratto ribadiva il sistema già individuato dal precedente CCNL di riferimento. L'art. 46 attestava che «*il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni organizzative, è articolato in **cinque aree** (Area D; Area C; Area B; Area As e Area A) comprendenti ciascuno uno o più profili professionali*», riproponendo tanto l'inquadramento previsto dalla tabella C del CCNL del 2002-2005, che è tutt'ora rimasta invariata, tanto le mansioni attribuite al collaboratore scolastico e al collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie come indicato nella Tabella A – Profili di Area del Personale A.T.A.



Tale parallelismo veniva confermato anche sotto il profilo della maggior retribuzione in capo all'addetto alle aziende agrarie, come attestato dalla Tabella 2 – Posizione stipendiali dal 31.12.2007 (valori per 12 mensilità), allegata al CCNL (doc. 12).

e) Contratto Collettivo Nazionale 2016-2018: la situazione in merito alla classificazione del personale A.T.A., come già accennato, è rimasta invariata dal 2002 sino ad oggi, ed è dunque tutt'ora fondata su **cinque** differenti Aree, come documentalmente attestato. I CCNL del comparto scuola, intervenuti nel periodo tra il 2009 e il 2019, hanno soltanto inciso sull'aspetto economico dei profili professionali, confermando in ogni caso la maggior retribuzione spettante al collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie rispetto a quella percepita dal collaboratore scolastico, come attestato dalla Tabella B1-Scuola (doc. 13).

4) Il caso di specie

Ciò posto, nella fattispecie in esame l'U.S.R. per il Piemonte, nella diramazione dell'Ufficio VII – Ambito territoriale di Novara, in persona del Suo dirigente, ha fondato l'esclusione di RUSSO dalla graduatoria definitiva provinciale dei collaboratori scolastici sull'assunto che il *bando di concorso prot. n. 5273 del 26.04.2023 all'art. 1 comma 2 riporta che per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:*

a) una anzianità di almeno due anni di servizio...prestato...in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre.

Senonché si è appena dimostrato documentalmente come i Contratti Collettivi Nazionali del Comparto Scuola, nel definire l'articolazione del personale scolastico, abbiano mutato nel corso del tempo l'inquadramento del profilo professionale del collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie, fino al 2002 inserito all'interno dell'Area A ma, dal 2002 in avanti, facente parte del personale inserito nell'Area As, definita quale quinta Area Professionale interposta tra l'Area A e B e, dunque, immediatamente superiore rispetto all'Area A.

Appare chiaro, dunque, come il requisito richiesto dal bando di concorso prot. n. 5273 all'art. 1.2, che subordina l'inserimento nella graduatoria dei collaboratori scolastici all'aver maturato un'anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi) prestato in posti corrispondenti il profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o **in posti corrispondenti ai profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre**, nel caso di specie sia sicuramente presente, avendo RUSSO prestato, dal 2020 fino ad oggi, l'attività di collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie presso l'Istituto Superiore "Bonfantini" di Novara, mediante



una successione di contratti a tempo determinato.

L'esclusione del ricorrente dalla graduatoria dei Collaboratori Scolastici è dunque da ritenersi illegittima, essendo fondata su una ricostruzione delle diverse Aree Professionali del personale A.T.A. non corrispondente a quella di riferimento prevista all'interno del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola applicabile all'odierna controversia.

Tutto ciò premesso, il ricorrente come sopra rappresentato e difeso formula le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale Ill.mo adito

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

IN VIA ISTRUTTORIA

Ammettere quali articoli di prova per interpellato e testi i capi sopra dedotti nella premessa in fatto, tutti da intendersi preceduti dalla locuzione "Vero che"

NEL MERITO

Accertato che RUSSO Antonio ha sottoscritto sin dal 2020 ripetuti e consecutivi contratti di lavoro a tempo determinato con il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e del MERITO per il profilo professionale di collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie

Accertato che tale figura professionale, come da previsione del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola di riferimento, rientra nell'ambito dell'Area As, da ritenersi quale Area Professionale immediatamente superiore rispetto all'Area A

Ordinare al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e del MERITO, nelle more della procedura, di iscrivere RUSSO Antonio con riserva nella graduatoria provinciale definitiva dei collaboratori scolastici pubblicata in data 03.08.2023, ex art. 12 comma 4 del bando di concorso prot. 5273 del 26.04.2023

Dichiarare tenuto e condannare, all'esito del giudizio, il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e del MERITO all'inserimento di RUSSO Antonio nella graduatoria provinciale definitiva dei collaboratori scolastici, appartenenti all'Area A, pubblicata in data 03.08.2023

Condannare parte convenuta al pagamento delle spese tutte di lite, legali e tecniche, d'Ufficio e di parte, oltre IVA e CPA nelle misure di legge, con distrazione delle stesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, a favore del procuratore intestatario.

SI PRODUCONO:

- 1) Contratti di lavoro a tempo determinato RUSSO. 2) Nota M.I.M. prot. n. 26352 del 5 aprile 2023.
- 3) Decreto MIM prot. 4529 del 06.04.2023. 4) Decreto MIM prot. 5273 del 26.04.2023. 5) Decreto



MIM prot. 5278 del 2023. **6)** Domanda partecipazione **7)** Graduatoria provinciale provvisoria. **8)** Istanza di reclamo **9)** Risposta a reclamo. **10)** Graduatoria provinciale definitiva. **11)** CCNL Comparto Scuola 1994/1997. **12)** CCNL Comparto Scuola 1998/2001. **13)** CCNL Comparto Scuola 2002/2005. **14)** CCNL Comparto Scuola 2006/2009. **15)** CCNL Comparto Scuola 2016/2018.

SI INDICA A TESTE:

1) Dirigente o chi per esso Istituto Istruzione Superiore G. Bonfantini di Novara.

DICHIARA, sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 Legge n. 488 del 23.12.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, che il valore della domanda, determinato ai sensi degli artt. 10 e segg. C.p.c., è indeterminato e, che il ricorrente è esonerato dal pagamento del contributo unificato come da autodichiarazione prodotta.

Salvezze tutte illimitate.

Torino, li 21 novembre 2023

Avv. Luca ANGELERI

